COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che istituisce il gruppo di esperti sull'identificazione a radiofrequenza (RFID)

(2007/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 153 del trattato conferisce alla Comunità europea il compito di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, promuovendo il loro diritto all'informazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. L'articolo 163 enuncia l'obiettivo della Comunità di incoraggiare l'industria a rendersi più competitiva sul piano internazionale e di permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, tra l'altro, alla definizione di norme comuni. Secondo l'articolo 157, la Comunità e gli Stati membri promuovono un ambiente favorevole all'iniziativa delle imprese e un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche.

(2) La comunicazione della Commissione intitolata «L'identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa: verso un quadro politico» [1] (di seguito «la comunicazione») ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti sull'identificazione a radiofrequenza (di seguito «RFID») incaricato di favorire il dialogo tra tutte le parti interessate, per comprendere appieno le problematiche sollevate nella comunicazione e consigliare sulle azioni da intraprendere in materia.

(3) È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel campo della RFID e definirne i compiti e la struttura.

(4) Il gruppo dovrà stimolare il dialogo tra organizzazioni di consumatori, soggetti economici e autorità nazionali ed europee, comprese quelle incaricate della protezione dei dati.

(5) I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [2].

(6) È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il gruppo di esperti sull'identificazione a radiofrequenza

Il «gruppo di esperti sull'identificazione a radiofrequenza» (di seguito «il gruppo») è istituito a decorrere dal 1.7.2007.

Articolo 2

Mandato

Il gruppo ha il compito di:

a) consigliare la Commissione sul contenuto di una raccomandazione che esponga i principi cui dovrebbero attenersi le autorità pubbliche e le altre parti interessate in relazione all'uso della RFID, nonché su altre eventuali iniziative della Commissione in questo campo;

b) elaborare orientamenti sulle modalità di funzionamento delle applicazioni RFID, tenendo conto delle opinioni delle parti interessate, delle questioni concernenti gli utilizzatori a lungo termine e degli aspetti socioeconomici delle tecnologie RFID;

c) sostenere la Commissione nella promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte agli Stati membri e ai cittadini sulle opportunità offerte e sulle sfide sollevate dalla RFID;

d) fornire informazioni obiettive e favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche riguardo alle opportunità e alle sfide inerenti alla tecnologia RFID, comprese le sue applicazioni per l'economia e la società europee; fornire informazioni obiettive sui quadri normativi comunitari e nazionali relativi alla protezione dei dati e alla tutela della vita privata, nonché su altre questioni politiche.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione connessa all'applicazione della RFID in Europa secondo criteri di sicurezza, affidabilità, rispetto della vita privata ed efficacia.

[1] COM(2007) 96 def.
[2] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il gruppo è composto da un massimo di 35 membri.

2. Il direttore generale della DG «Società dell'informazione e media» o il suo rappresentante nomina i membri e gli osservatori del gruppo scegliendoli tra specialisti con competenze nelle materie di cui agli articoli 2 e 3, su proposta delle organizzazioni invitate a designare esperti. I membri supplenti sono nominati in numero pari a quello dei membri effettivi e secondo le stesse modalità. Il supplente sostituisce automaticamente un membro effettivo in caso di assenza o impedimento.

3. I membri sono nominati in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata delle varie parti interessate e, più in particolare, comprendono rappresentanti dei seguenti settori:

a) società civile:

   i) gruppi di utenti finali soggetti ai sistemi RFID (cittadini, consumatori, pazienti, lavoratori);

   ii) associazioni per la difesa della vita privata;

b) parti interessate:

   i) utenti dei diversi settori applicativi (per esempio logistica, autotrasporti, aerospaziale, sanità, commercio al dettaglio, industria farmaceutica);

   ii) soggetti coinvolti attivamente nella configurazione dei sistemi RFID (per esempio produttori di chip, progettisti e fabbricanti di tag e lettori, integratori di software e di sistemi, prestatori di servizi e fornitori di soluzioni per la sicurezza e la riservatezza);

   iii) organismi di normalizzazione.

4. Le seguenti autorità pubbliche sono invitate a partecipare ai lavori del gruppo in qualità di osservatori:

a) rappresentanti degli Stati membri che assumono la presidenza dell'UE durante il mandato del gruppo di esperti;

b) rappresentanti delle autorità per la protezione dei dati.

5. I seguenti esperti sono invitati a partecipare ai lavori del gruppo in qualità di osservatori:

a) ricercatori e operatori universitari;

b) esperti in tecnologia, con particolare riguardo alla prossima generazione di RFID in rete («Internet degli oggetti»);

c) giuristi, che saranno invitati a prestare consulenza in materia legislativa.

6. I membri del gruppo sono nominati con un mandato di due anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.

7. I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo o all'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.

8. I nomi delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono pubblicati sul sito internet della DG «Società dell'informazione e media». I dati personali dei membri sono raccolti, elaborati e pubblicati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. D'intesa con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell'ambito del mandato definito dal gruppo. Essi vengono sciolti non appena hanno adempiuto il proprio mandato.

3. Il rappresentante della Commissione, se lo ritiene utile e/o necessario, può invitare esperti od osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o di un sottogruppo.

4. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione le giudica riservate.

5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti da quest'ultima. I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare altri funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di vitto e alloggio sostenute dai membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le norme della Commissione sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti della dotazione annuale assegnata al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2009.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI ESPERTI SULL'IDENTIFICAZIONE A RADIOFREQUENZA (RFID)

IL GRUPPO DI ESPERTI sull'identificazione a radiofrequenza (RFID),

vista la decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti sull'identificazione a radiofrequenza (RFID), in particolare l'articolo 1,

visto il modello di regolamento interno pubblicato dalla Commissione,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Convocazione

1. Le riunioni del gruppo sono convocate dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza semplice dei membri, previo consenso della Commissione.

2. Riunioni congiunte del gruppo con altri gruppi possono essere convocate per discutere questioni che rientrano nelle rispettive sfere di competenza.

Articolo 2

Ordine del giorno

1. La segreteria redige l'ordine del giorno sotto la responsabilità del presidente e lo trasmette ai membri del gruppo.

2. L'ordine del giorno viene adottato dal gruppo all'inizio della riunione.

Articolo 3

Invio di documenti ai membri del gruppo

1. La segreteria trasmette ai membri del gruppo la convocazione e il progetto di ordine del giorno al più tardi trenta giorni di calendario prima della data della riunione.

2. La segreteria trasmette ai membri del gruppo i progetti sui quali il gruppo è consultato ed ogni altro documento di lavoro al più tardi quattordici giorni di calendario prima della data della riunione.

3. In casi urgenti o eccezionali, i termini per l'invio della documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti a cinque giorni di calendario prima della data della riunione.

Articolo 4

Pareri del gruppo

1. Per quanto possibile, il gruppo adotta i pareri e le relazioni all'unanimità.

2. Se non è possibile raggiungere l'unanimità, le posizioni discordanti e le relative motivazioni sono iscritte a verbale affinché le varie opinioni espresse risultino comprensibili.

Articolo 5

Sottogruppi

1. D'intesa con la Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell'ambito del mandato definito dal gruppo; essi vengono sciolti non appena adempiuto il mandato.

2. I sottogruppi riferiscono al gruppo.

Articolo 6

Ammissione di terzi

1. Il rappresentante della Commissione, se lo ritiene utile e/o necessario, può invitare esperti od osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o di un sottogruppo.

2. Gli esperti o gli osservatori di cui al paragrafo 1 non partecipano all'adozione dei pareri o delle relazioni in sede di gruppo.

Articolo 7

Procedura scritta

1. Se necessario, il gruppo può esprimere il proprio parere su una questione specifica mediante procedura scritta. A tale fine, la segreteria trasmette ai membri del gruppo i progetti sui quali il gruppo è consultato ed ogni altro documento utile.

2. Tuttavia, se la maggioranza semplice dei membri del gruppo chiede che la questione sia esaminata nel corso di una riunione del gruppo, la procedura scritta viene chiusa senza esito e il presidente convoca una riunione al più presto possibile.

Articolo 8

Segreteria

La Commissione provvede alla segreteria del gruppo e di qualsiasi sottogruppo creato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 9

Verbale delle riunioni

La segreteria redige, sotto la responsabilità del presidente, il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all'ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo. Il verbale non reca menzione dell'opinione individuale dei membri nel corso delle discussioni del gruppo. Il verbale è approvato dal gruppo.

Articolo 10

Elenco delle presenze

Ad ogni riunione la segreteria redige, sotto la responsabilità del presidente, un elenco delle presenze indicante, se del caso, le autorità, organizzazioni o enti a cui appartengono i partecipanti.

Articolo 11

Prevenzione dei conflitti di interessi

1. Qualsiasi membro la cui partecipazione ai lavori del gruppo rischi di suscitare un conflitto di interessi su una particolare questione all'ordine del giorno ne informa il presidente all'inizio della riunione.

2. In caso di conflitto di interessi, il membro in causa si astiene dall'intervenire nelle discussioni concernenti la questione trattata e dal votare su di essa.

Articolo 12

Corrispondenza

1. La corrispondenza relativa al gruppo va indirizzata alla Commissione, all'attenzione del presidente del gruppo.

2. La corrispondenza destinata a singoli membri del gruppo va inviata all'indirizzo [e-mail] all'uopo notificato.

Articolo 13

Trasparenza

1. I principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del gruppo sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [1], del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. La competenza a decidere sulle richieste di accesso ai documenti spetta alla Commissione.

2. Le discussioni in seno al gruppo sono riservate.

3. D'intesa con la Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubblici i suoi dibattiti.

Articolo 14

Protezione dei dati personali

Ai fini del presente regolamento interno, tutti i dati personali sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [2], del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

[1] GU L 145 del 31.5.2002, pag. 43.
[2] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.